

# **Statuto della Città**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23 ottobre 2000 – esecutiva dal 13 dicembre 2000

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Il Comune di Imperia

1. Il Comune di Imperia è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e di personalità giuridica secondo le disposizioni della Costituzione Repubblicana e nel quadro dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria; tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. In conformità ai principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalla Carta europea delle autonomie locali (adottata dal Consiglio d'Europa il 15.10.1985 e ratificata con legge 30.12.1989 n. 439), il Comune di Imperia cura e tutela gli interessi complessivi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

5. Il Comune di Imperia rappresenta la comunità locale nei rapporti con lo Stato, la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e con gli altri soggetti pubblici e privati.

#### Art. 2 – Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Imperia si estende per Kmq. 45,24 e confina con i Comuni di S. Lorenzo al Mare, Civezza, Dolcedo, Vasia, Pontedassio, Diano Arentino, Diano Castello e Diano Marina.

2. I confini del territorio comunale possono essere mutati con le modalità stabilite dalla legge.

### Art. 3 – La sede del Comune

La sede del Comune è situata nel Palazzo Civico di Viale Matteotti, n. 157, e ivi si riuniscono, di norma, i suoi organi elettivi. Essa può essere modificata con delibera del Consiglio comunale.

### Art. 4 – Segni distintivi e patrono del Comune

1. Lo stemma della Città di Imperia (concesso con R.D. del 17 maggio 1925) è uno scudo partito: al primo di rosso a quattro torri d'argento merlato alla guelfa col capo di Genova e al secondo d'argento all'albero d'olivo sradicato al naturale col capo di Savoia; in fregio le ornamentazioni di città.

2. Il gonfalone della Città di Imperia (concesso con R.D. del 3 dicembre 1931) è un drappo rettangolare azzurro di foggia regolamentare caricato dello stemma civico e sormontato dall'iscrizione centrata in argento: "Città di Imperia".

3. La bandiera della Città di Imperia è un drappo rettangolare, innestato sul lato corto e bordato di frangia d'argento, di tinta azzurra caricato dello stemma civico sormontato dall'iscrizione centrata in argento: "Città di Imperia".

4. Il Comune di Imperia (istituito con R.D. 21.10.1923, n. 2360) si fregia del titolo di Città.

5. Il patrono di Imperia è San Leonardo (1676 ? 1751), frate francescano, scrittore e predicatore insigne, che la Chiesa ha elevato agli onori degli altari nel 1866.  
I patroni degli antichi Comuni che compongono la Città secondo i titoli parrocchiali sono: S. Michele Arcangelo e S. Agata per Borgo

S. Agata, S. Bartolomeo per Caramagna, S. Maria Maggiore per Castelvecchio, S. Antonio Abate per Costa d'Oneglia, S. Bernardo Abate per Molledo, Santissima Annunciata per Montegrazie, S. Giovanni Battista per Oneglia, Nostra Signora Assunta per Piani, Nostra Signora della Neve per Poggi, S. Maurizio e Compagni Martiri per Porto Maurizio, S. Giorgio Martire per Torrazza.

#### Art. 5 – Il Comune di Imperia nell'ordinamento repubblicano

1. Il Comune di Imperia e la sua comunità si riconoscono quali parti della comunità nazionale ordinata nella Repubblica italiana e, all'interno di questa, della comunità ligure ordinata nella Regione Liguria.

2. Il Comune di Imperia partecipa alla programmazione dello Stato, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. Nella nuova realtà dell'Unione Europea, concorre all'integrazione culturale ed economica delle aree contermini, italiane e francesi, nell'ambito della "Regione Alpi del Mare".

#### Art. 6 – Obiettivi dell'azione comunale

1. L'azione del Comune è finalizzata alla salvaguardia ed alla promozione dei valori e degli interessi fondamentali della comunità locale, nonché al suo armonico sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle vocazioni della città fondate sull'attività marinara, commerciale ed industriale, agricola e turistica, della sua tradizione storica e dei valori della Resistenza.

2. Costituiscono altresì obiettivi primari dell'azione del Comune di Imperia la tutela del proprio patrimonio storico, artistico e paesaggistico, della qualità della vita e della valorizzazione dell'ambiente. In particolare il Comune promuove le iniziative per la protezione civile e la difesa per l'incolumità dei cittadini.

3. Il Comune di Imperia, assumendo la solidarietà come valore, persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di condizioni di eguaglianza sostanziale tra i propri cittadini, in particolare prefissandosi come obiettivo un sistema di servizi sociali con particolare attenzione ai minori, agli anziani,

ai portatori di handicap, agli emarginati ed agli immigrati, in stato di bisogno morale, fisico ed economico.

4. Il Comune di Imperia persegue una politica idonea a rendere effettivi i diritti al lavoro, allo studio, alla casa ed alla tutela della salute. In particolare, concorre alla promozione delle attività di educazione permanente, di formazione ed orientamento professionale, di esercizio sportivo, di ricerca scientifica, di arte e spettacolo, di prevenzione della malattia e di difesa del consumatore.

5. Il Comune di Imperia promuove le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire l'effettiva pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale.

6. Il Comune di Imperia, in particolare, persegue una politica idonea a rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla tutela della salute; a promuovere lo sport inteso come pratica delle attività sportive ed a incentivare attività ricreative e di spettacolo in tutte le sue forme ed espressioni; a favorire la soluzione dei problemi dell'infanzia e dei giovani e il soddisfacimento delle relative esigenze, quali lo sviluppo fisico, culturale e sociale.

#### Art. 7 – Funzioni del Comune

1. Il Comune di Imperia promuove le condizioni per lo sviluppo della propria comunità, coordina gli interventi, favorisce le iniziative, svolge tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione, sia di associazione, con altri enti locali.

3. Il Comune esercita altresì le funzioni ad esso delegate o subdelegate dalla Regione.

4. Al fine di istituire civili e produttivi rapporti con i residenti e gli ospiti, il Comune promuove iniziative dirette a favorire il loro

accesso agli Organi e agli uffici, la valorizzazione dell'attività comunale, la diffusione dello spirito di solidarietà e di civismo e il rispetto del bene pubblico da parte di ogni membro della collettività.

#### Art. 8 – Compiti del Comune per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Il Comune svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengano affidate in base alla legge, che regola i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

#### Art. 9 – Principi di azione ed organizzazione del Comune

1. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, il Comune informa la propria azione e la propria organizzazione ai criteri della efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza.
2. Il Comune ispirandosi alle finalità e ai principi indicati promuove forme di collaborazione e di raccordo con lo Stato, la Regione, le Comunità montane, gli altri enti locali e le amministrazioni statali, nonché con gli altri enti pubblici e privati e concorre alla realizzazione di un coordinato sistema delle autonomie, in armonia con l'obiettivo dell'integrazione europea.
3. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato e dell'associazionismo quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale. Ne favorisce l'attività e individua forme di sostegno e di collaborazione.

## TITOLO II

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 10 – La partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica, e sociale. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto del principio del comma 3 art.1, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali alla formazione e all'attuazione dei propri programmi gestionali..

#### Art. 11 – La valorizzazione delle Associazioni

1. Il Comune promuove e valorizza l'apporto delle libere ed autonome forme associative dei cittadini. A tal fine istituisce l'albo delle associazioni suddiviso in settori di intervento.

2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, servizi, strutture, concessione in uso di locali o terreni a disposizione del Comune, previa apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

3. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta presentando, oltre la domanda, anche lo statuto e l'atto costitutivo nelle forme previste dal regolamento.

4. Il Comune valorizza ogni forma di volontariato anche attraverso la relativa consulta.

#### Art. 12 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti con riferimento a interessi diffusi e/o all'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo sulle questioni di rilevante interesse per la Comunità Cittadina.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

#### Art. 13 – Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il Comune informa tempestivamente i soggetti interessati, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo al fine di garantire la più ampia partecipazione.

2. Ove non sussistono comprovate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi od uffici del Comune comunicano, con mezzi idonei, l'avvio del procedimento stesso:

- a) ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
- b) a coloro che per legge debbono intervenirvi;
- c) ai soggetti ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, semprechè tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.

3. I soggetti di cui al precedente comma e gli altri soggetti eventualmente legittimati possono intervenire nel procedimento, esprimendo le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Quando ciò sia opportuno per il perseguimento del pubblico interesse, l'Amministrazione può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

#### Art. 14 – Consultazione dei cittadini

1. Il Comune, quando si appresta a compiere atti o comunque ad assumere decisioni che toccano in modo specifico gli interessi di una parte della popolazione residente o comunque interessi diffusi nel territorio comunale, consulta la popolazione interessata allo scopo di conoscere gli orientamenti.

2. A tal fine il Comune:

- a) promuove incontri tra esponenti dell'Amministrazione e i rappresentanti di organizzazioni e/o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiere, o della decisione da assumere;
- b) attiva consulte od organismi similari cui partecipino rappresentanti degli interessi settoriali toccati dall'attività del Comune;
- c) convoca assemblee con la partecipazione di esponenti dell'Amministrazione comunale, invitando la parte di popolazione interessata ad intervenire. L'invito deve essere comunicato attraverso idonei mezzi di pubblicità.

#### Art. 15 – Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli cittadini o gruppi o organizzazioni di cittadini possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi dell'Amministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale o a parte di esso.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte di cui al precedente comma devono essere indirizzate al Sindaco e devono presentare i seguenti requisiti:

- a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono essere indicate con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, oppure, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa e la precisa denominazione e sede della medesima;
- b) identificare con chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
- c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino dalle competenze del Comune e non siano, per altre ragioni, illegittime.

3. Entro trenta giorni, di norma, dalla ricezione dell'istanza, della petizione o della proposta, salvo diversi termini previsti dal regolamento attuativo della Legge 241, il competente organo od ufficio del Comune comunica la posizione dell'Amministrazione comunale, rivolgendosi per iscritto all'autore, o al primo del gruppo degli autori, oppure indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.

4. La posizione dell'Amministrazione comunale deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno realizzarsi.

## Art. 16 – Referendum

1. I cittadini elettori del Comune possono esprimersi su questioni relative a materie di competenza comunale tramite referendum consultivo, di indirizzo e abrogativo su regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. Il referendum può svolgersi nell'ambito della popolazione del Comune, oppure nell'ambito della popolazione compresa in una o più circoscrizioni comunali, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum.

3. Possono essere sottoposte a referendum le questioni che presentano i seguenti requisiti:

- a) riguardino materie di esclusiva competenza locale;
- b) abbiano una portata estesa al territorio comunale o al territorio di una o più circoscrizioni;
- c) riguardino uno specifico atto, intervento o comportamento che il Comune possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, restando esclusi referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti illegittimi;
- d) siano formulati con chiarezza e precisione, nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo, con un "sì" o con un "no".

4. Il referendum non può avere per oggetto atti di pianificazione, di programmazione e di organizzazione, nonché tributi locali e tariffe.

5. Il referendum può essere promosso per iniziativa dell'Amministrazione comunale. In tal caso esso è deliberato dal Consiglio.

6. Può essere altresì promosso per iniziativa popolare, quando ne facciano richiesta almeno 1.500 elettori del Comune, ove si tratti di referendum su questione di portata comunale, oppure un numero di elettori pari ad almeno 300 di quelli di ogni circoscrizione, ove si tratti di referendum di portata limitata al

territorio di una o più circoscrizione; il referendum di iniziativa popolare può essere indetto solo dopo verifica della sua ammissibilità da parte di apposita Commissione costituita ai sensi del regolamento.

7. Il referendum è indetto dal Sindaco. Non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto relative a consultazioni elettorali Provinciali, Comunali e Circoscrizionali.

8. Il regolamento della partecipazione disciplina modalità e procedure del referendum, in attuazione dei principi stabiliti dal presente Statuto, assicurando in ogni caso che siano fatti salvi i caratteri di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto, nonchè di piena informazione degli elettori.

#### Art. 17 – Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Comune assicura ai cittadini il diritto:

- a) di accedere agli atti amministrativi del Comune ed ottenere copia, previo pagamento dei soli costi;
- b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

3. Le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento.

4. Il regolamento individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

## Art. 18 – Difensore civico

1. E' istituito presso il Comune il Difensore civico, con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dal Comune. Il Comune può avvalersi, in base ad apposita Convenzione, del Difensore Civico Regionale

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale, e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di integrità ed indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza amministrativa. La funzione di Difensore civico è incompatibile con altre cariche pubbliche.

3. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Sindaco.

4. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

5. Il Difensore civico può essere revocato, con Deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

6. Al Difensore civico compete un'indennità da determinarsi contestualmente alla deliberazione consiliare di nomina.

7. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio interviene presso l'Amministrazione comunale, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio. Al fine dell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico può richiedere, ad Organi ed uffici del Comune e degli Enti ed Istituzioni da essi dipendenti o controllati, notizie o documenti.

8. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore civico, l'Amministrazione comunale fornisce, tramite gli organi o uffici competenti, motivata risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. A sua volta, il Difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce per iscritto a quest'ultimo circa gli esiti del suo intervento.

9. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nella relazione il Difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali dirette ad elevare l'imparzialità e a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.

10. Per lo svolgimento della propria attività, il Difensore civico si avvale di mezzi posti a sua disposizione dall'Amministrazione comunale.

11. Il Difensore civico può svolgere altresì le proprie funzioni nell'interesse di altri Comuni compresi nel comprensorio sulla base di apposite convenzioni tra il Comune di Imperia e i Comuni interessati e alle condizioni da queste stabilite.

### TITOLO III

#### ORGANI DEL COMUNE

##### Art. 19 – Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed ogni altro organo previsto dal presente Statuto.

#### CAPO I

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### Art. 20 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri comunali durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Sono inoltre determinati dalla legge i casi ed i modi di anticipato scioglimento e di sospensione del Consiglio Comunale.

5. Elegge, nella prima seduta successiva alle elezioni, nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, con le modalità stabilite dal Regolamento. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest' ultimo, dal Consigliere anziano, mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso con il predetto elenco, sia consegnato 24 ore prima dell'adunanza.

6. Fatti salvi i casi in cui la legge richieda maggioranze diverse, il Consiglio Comunale delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le deliberazioni sono approvate quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

7. Il voto è, di regola, palese, tranne quando concerne persone. Il regolamento può stabilire altri casi in cui eccezionalmente, il voto possa essere espresso a scrutinio segreto.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

9. Le modalità di svolgimento delle sedute consiliari, di organizzazione e funzionamento del Consiglio sono stabilite con apposito regolamento da adottarsi con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento di cui al presente articolo.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza, nonchè di escludere dall'aula del Consiglio chiunque disturbi l'ordinato andamento dei lavori.

## Art. 21 – Le funzioni del Consiglio Comunale

1. Nel suo ruolo di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica di norma una volta all'anno dell'attuazione, da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, delle linee programmatiche di cui al successivo art. 35 comma 2.

2. Il Consiglio Comunale è competente a deliberare sui seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici e le relative varianti, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le Convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative e societarie;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi gestiti dal Comune in maniera diretta o nelle altre forme previste dalla legge o dallo Statuto;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla

somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) la programmazione e la definizione dei criteri per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni, che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, esclusa qualsiasi funzione gestionale;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nelle sedi predette. La definizione degli indirizzi deve essere deliberata nella prima riunione del Consiglio. La nomina dei propri rappresentanti deve essere deliberata entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio. Successivamente, entro il termine di scadenza del precedente incarico ovvero entro quarantacinque giorni per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti o deceduti, tenendo conto, comunque, delle norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. In caso di inadempienza del Consiglio, intervengono i soggetti titolari secondo la legge dei poteri sostitutivi.

n) Verifica dello stato di attuazione delle linee di Governo

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre da parte della Giunta comunale alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Regolamento prevede l'istituzione dell'Ufficio del Consiglio Comunale per attuare l'autonomia funzionale ed organizzativa dell'Organo determinando funzioni, compiti, dotazione di persone e risorse.

## Art. 22 – I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità civica senza vincolo di mandato.

2. Lo status giuridico di Consigliere – comprese le condizioni di eleggibilità incompatibilità e decadenza – è regolato dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Le dimissioni dalla carica di

Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende, dalle istituzioni e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

7. I Consiglieri hanno, ancora il diritto di provocare il controllo preventivo di legittimità nei confronti delle deliberazioni di Giunta comunale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.

8. Le modalità di esercizio dei diritti di cui al presente articolo, lo status ed i doveri dei Consiglieri Comunali, sono disciplinate nel regolamento del Consiglio.

9. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, al proprio interno, commissione di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la posizione ed il funzionamento delle commissioni, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

10. Il Consigliere decade dalla carica se senza giustificato motivo, comunicato al Presidente del Consiglio, non partecipa a n° 4 sedute consecutive, o comunque n° 8 sedute nell'anno solare.

11. Prima di dichiarare la decadenza, il Presidente esamina le giustificazioni presentate per iscritto dall'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, a mezzo del messo comunale, dell'avvio del procedimento. In assenza di giustificato motivo, il Presidente iscrive la proposta di decadenza all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e con votazione segreta.

12. I Consiglieri possono essere designati quali rappresentanti dell'Ente in seno agli organi di amministrazione delle Società di capitali partecipate dall'Ente.

13. Ai Consiglieri spetta il gettone di presenza previsto dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento. Su richiesta del Consigliere, nei limiti ed alle condizioni di legge, il gettone può essere trasformato in indennità di funzione.

#### Art. 23 – Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, cifra individuale, con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

2. Il Consigliere anziano esercita le funzioni indicate dalla legge e dal regolamento.

#### Art. 24 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi cui sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

2. I Consiglieri, entro dieci giorni dalla loro convalida, dichiarano, secondo le norme del regolamento, a quale gruppo consiliare intendano aderire. I Consiglieri che non intendano appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto.

3. Ogni gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un capogruppo. In caso di mancata designazione o di assenza non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, le funzioni del capogruppo vengono svolte da colui che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.

4. E' istituita la Conferenza dei capigruppo consiliari. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale ed è convocata dal Presidente stesso, sentito il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più capigruppo consiliari, con la indicazione degli argomenti da trattare. In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito nella predetta funzione dal Vice Presidente. Alla Conferenza partecipa il Segretario Generale o suo delegato. Possono partecipare alla conferenza i dirigenti o i funzionari del Comune od i rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni invitati dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco per la trattazione di argomenti di loro competenza. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. In particolare la Conferenza dei capigruppo si esprime in ordine alla programmazione dei lavori, alla predisposizione dei calendari di attività del Consiglio, nonché in ordine alla soluzione di quesiti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento consiliare.

6. Il regolamento prevede altresì l'istituzione della segreteria del Consiglio determinandone la provvista di personale e di risorse.

#### Art. 25 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Nell'ambito del Consiglio sono istituite le commissioni permanenti:

- \* affari istituzionali ed organizzativi;
- \* bilancio e sviluppo economico;
- \* urbanistica, assetto del territorio, ambiente, lavori pubblici;
- \* servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero;
- \* per la condizione femminile e per le pari opportunità.

3. Possono essere istituite commissioni speciali per fini di controllo della gestione dei servizi pubblici locali, di inchiesta e di studio.

4. Per argomenti di notevole complessità il Sindaco può convocare riunioni di collegamento tra le varie commissioni.
5. Il regolamento consiliare precisa i casi in cui per l'adozione di un atto sia richiesto l'intervento di più commissioni.
6. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche. Il regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le commissioni hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni.

#### ART. 26 – Partecipazione delle minoranze consiliari

1. Nel Comune di Imperia le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento.
2. La Commissione Affari istituzionali assume anche le funzioni di controllo e di garanzia ai sensi dell'art. 4 comma 2° primo periodo L.142/90
3. La composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia, nonché i poteri delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.  
Costituisce comunque funzione specifica della suddetta Commissione la verifica dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con linee programmatiche generali; tale adempimento sarà effettuato entro il 30 ottobre di ogni anno previa presentazione del relativo documento da parte della G.M. trenta giorni prima.
4. I Presidenti delle Commissioni di controllo e di garanzia devono essere Consiglieri delle opposizioni.

#### CAPO II

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 27 – La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di emanazione e di collaborazione del Sindaco, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nella competenza di altri organi, elettivi o non elettivi, del Comune.
4. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5. L'attività e le modalità di funzionamento della Giunta sono disciplinate dalla stessa con proprio atto avente natura giuridica di regolamento interno.
6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

#### Art. 28 – La composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non superiore a dodici. Possono essere nominati alla carica di assessore, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di capacità direttiva e di esperienza amministrativa.
2. Agli Assessori non Consiglieri spettano tutte le prerogative dei Consiglieri Comunali in quanto compatibili, tranne il diritto di voto nelle sedute del Consiglio comunale.
3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto stesso dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

#### Art. 29 – Compiti assessorili

1. Fermo restando il principio della funzione collegiale della Giunta, il Sindaco può assegnare al Vice Sindaco ed a uno o più Assessori, incarichi di collaborazione nell'esercizio delle proprie funzioni con esclusione degli atti che rientrano nelle competenze del Segretario Generale e dei Dirigenti.

2. Il Sindaco da comunicazione dell'incarico al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

3. La delega viene conferita dal Sindaco ai singoli Assessori in forma scritta ed è revocabile o modificabile.

4. Dell'avvenuto conferimento della delega è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare successiva al suo conferimento.

5. Dell'esercizio delle funzioni delegate l'Assessore risponde direttamente al Sindaco. Rimane comunque fermo il potere di sostituzione o surroga nel caso in cui il Sindaco ritenga di dover provvedere, previa motivazione, alla riassunzione delle responsabilità.

#### Art. 30 – L'elezione della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio nella prima adunanza successiva.

#### Art. 31 – Cessazione della carica e sostituzione dei membri della Giunta

1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca, per la perdita dei requisiti previsti o per le altre cause stabilite dalla legge.

2. Le dimissioni del componente della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco che provvede alla sostituzione entro dieci giorni dalla data del ricevimento delle dimissioni stesse, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

3. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificati motivi, decade dalla carica. La decadenza è disposta con provvedimento motivato del Sindaco.

#### Art. 32 – Cessazione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale cessa dalla carica in caso di scioglimento del Consiglio o in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco.

2. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Sino alle elezioni predette, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

4. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

#### Art. 33 – Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale cessa dalla carica, inoltre, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario a norma di legge. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

## CAPO III

### IL SINDACO

#### Art. 34 – Rappresentanza del Comune

1. Il Sindaco è l'organo rappresentativo del Comune. Ad esso spettano i rapporti formali e informali con qualsiasi soggetto, ente od organo esterno.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

#### Art. 35 – Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta e gli altri organismi come è stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco neo-eletto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Definisce, sulla base degli indirizzi generali del Consiglio, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, di cui sono responsabili, il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i Dirigenti, alle direttive generali impartite.
4. In particolare, il Sindaco:

- a) cura il raccordo tra le attività del Comune e quelle delle circoscrizioni e delle istituzioni dipendenti dal Comune;
- b) cura la partecipazione del Comune alla programmazione statale, regionale e provinciale;
- c) cura le relazioni del Comune con le altre amministrazioni pubbliche e con i cittadini;
- d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto, di cui alla lettera m), comma 2 dell'art. 21;
- e) approva, con proprio atto, gli accordi di programma, secondo le norme di legge;
- f) convoca i comizi per lo svolgimento del referendum, di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- g) il Sindaco, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Sindaco, nella sua veste di Difensore Ideale dei Bambini, nominato dal Comitato Italiano per l'UNICEF, nel rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, convoca, una volta l'anno, un Consiglio comunale dedicato alla trattazione dei problemi dell'infanzia locale".

Art. 36 – Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del 1° comma nonché dell'art. 8, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire la delega ai Presidenti dei Consigli Circostrizionali.

6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

8. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al 2° comma, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

9. Il Sindaco è competente in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. Le modalità di tali informazioni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 37 – Elezione e cessazione della carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le norme di legge.
2. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale.
3. Dura in carica cinque anni e cessa dalla carica per la perdita dei requisiti previsti dalla legge, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e negli altri casi previsti dalla legge.

#### Art. 38 – Il Presidente del Consiglio Comunale:

1. Rappresenta il Consiglio Comunale nella sua interezza nei rapporti con i cittadini e le istituzioni.
2. E' l'oratore ufficiale dell'Organo Assembleare, deve tutelare la dignità e le funzioni, ne assicura il regolare svolgimento dei lavori e modera la discussione, fa osservare il Regolamento consiliare, concede la facoltà di parlare, esperisce i termini degli affari in esame ed in votazione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e assicura l'osservanza della legge ed esercita le altre funzioni di cui al Regolamento del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio Comunale.  
Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le relative modalità.
4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Comunale subito dopo l'elezione del Presidente, con le modalità stabilite dal regolamento.
5. In assenza del Vice Presidente le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

6. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, determinandone la provvista di personale e risorse.

## TITOLO IV

### DECENTRAMENTO

#### Art. 39 – Circoscrizioni di decentramento comunale

1. Il Comune istituisce le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Il regolamento definisce il numero e l'ambito territoriale delle Circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalità di esercizio delle funzioni.
3. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto con il sistema previsto dal successivo art. 40.
4. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente.

#### Art. 40 – Elezione del Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto. E' consentita l'espressione di un solo voto di preferenza.
2. In ciascuna circoscrizione vengono attribuiti 10 seggi alla lista o gruppo di liste collegate che consegue il maggior numero di voti validi. Tale attribuzione numerica dei seggi rimane ferma anche nell'ipotesi di presentazione di unica lista o gruppo di liste collegate o nell'ipotesi in cui una lista o gruppo di liste ottenga oltre il 60% dei voti validi.  
I restanti cinque seggi vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste, per 1,2,3,4... sino a concorrenza del numero di seggi da assegnare e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna

lista o gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se ad una lista o gruppo di liste, spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine di quozienti.

3. Nell'ambito di ogni lista o gruppo di liste collegate i candidati sono proclamati eletti Consiglieri Circostrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista o gruppo di liste.

Per cifra individuale di ciascun candidato si intende il numero dei voti di preferenza espressi per ciascuno di essi aumentato del numero dei voti ottenuti dalla rispettiva lista o gruppo di liste.

4. Lo svolgimento dell'elezione del Consiglio Circostrizionale è disciplinato dal regolamento delle circostrizioni.

#### Art. 41 – Regolamento delle Circostrizioni

1. Il regolamento prevede:

- a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della Circostrizione;
- b) le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio Circostrizionale;
- c) le modalità per l'elezione del Consiglio circostrizionale, la durata in carica, nonché i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e le incompatibilità;
- d) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal Comune.

2. Il regolamento disciplina, inoltre, le forme di collaborazione tra gli organi della Circostrizione e gli organismi di partecipazione costituiti su base frazionale a norma dell'art. 12 del presente Statuto.

3. Il Consiglio comunale individua la sede ed i mezzi necessari all'attività e ai servizi della Circostrizione.

#### TITOLO V

## UFFICI E SERVIZI

### CAPO I

#### EFFICIENZA E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 42 – Efficienza e responsabilità nell'organizzazione e nell'azione amministrativa

1. Il Comune ispira la propria organizzazione e la propria azione ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, valorizzando la professionalità dei dirigenti e degli altri dipendenti comunali.

2. A tal fine adotta metodi di verifica e controllo della gestione.

3. Il regolamento determina, in relazione a ciascun tipo di procedimento:

- a) tempi e modalità per lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- b) l'ufficio responsabile della fase istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- c) i criteri per l'individuazione dei funzionari responsabili di ogni fase del procedimento.
- d) i criteri e le procedure per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

### CAPO II

#### UFFICI E PERSONALE

Art. 43 – Organizzazione del Comune

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola:

- a) Direttore Generale;
- b) in una segreteria generale, composta dal Segretario Generale, che ne ha la direzione e dal Vice Segretario generale;
- c) in strutture operative, a cui sono preposti i dirigenti di massimo livello, secondo gli schemi organizzativi previsti dal regolamento, di modo che ciascuna struttura possa

autonomamente gestire un settore di attività, assumendone la responsabilità.

2. I regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi, ed al personale disciplinano, in particolare:

- a) il raccordo tra la funzione del Segretario Generale e quella dei dirigenti;
- b) l'istituzione ed il funzionamento della conferenza permanente dei dirigenti.
- c) il collegamento tra le unità operative del Comune, mediante sistemi di comunicazione, informatici e statistici;
- d) l'armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze del pubblico nonché con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, locali, statali e comunitarie, e con quelli del lavoro privato.
- e) la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale.

#### Art. 44 – Personale

1. Il personale è assunto per concorso o mediante le altre procedure previste dalla legge.
2. La composizione delle strutture, la dotazione organica e le qualifiche del personale sono disciplinate con apposito regolamento, secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla legge, nel rispetto della contrattazione collettiva.
4. Le responsabilità dei dipendenti, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
5. Il Comune cura la formazione professionale del personale, in termini di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione e riconversione, ai vari livelli funzionali.

6. Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro. E' istituita la commissione speciale per le pari opportunità, secondo gli orientamenti indicati dalla legge e le modalità stabilite dal regolamento organico del personale.

7. Il Comune non può erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.

8. Il Comune individua criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato.

#### Art. 45 – Direttore Generale

Il Sindaco, in attuazione dell'art. 51 bis della Legge 142/90, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale. La procedura di nomina e di revoca, nonché i compiti e le funzioni del Direttore Generale, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### Art. 46 – Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario titolare iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Al Segretario spettano lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalla legge.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:

- a) definisce, con propri decreti od atti generali, sulla base dei principi e delle disposizioni della legge, del presente statuto e del regolamento, l'organizzazione interna, individuando i responsabili di ciascuna unità operativa.
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi del Comune.

- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; a tal fine, convoca e presiede la conferenza permanente dei dirigenti;
- d) controlla la produttività della struttura ed i risultati della gestione; a tal fine si avvale del nucleo di valutazione istituito secondo le direttive della legge e del regolamento degli uffici e dei servizi;
- e) partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta, esprimendo, su richiesta, il proprio parere di legittimità in merito alle proposte di deliberazione ed alle questioni sollevate durante tali adunanze; assicura la redazione dei verbali delle adunanze secondo quanto stabilito dal regolamento;
- f) assiste gli organi elettivi e consultivi del Comune nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza propositiva;
- g) roga i contratti del Comune;
- h) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

## Art. 47 – Dirigenti

### 1. Spetta ai Dirigenti:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti;
- b) tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione di atti, sotto forma di determinazione, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge ed il presente statuto espressamente non riservino agli organi elettivi ed al Segretario Generale;
- c) l'esercizio dei poteri di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio assegnati al settore di loro competenza.
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi; le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza.

### 2. In particolare, i dirigenti:

- a) curano l'istruttoria degli atti ed esprimono parere di regolarità tecnica nell'ambito delle loro competenze, sulle proposte di deliberazione degli organi elettivi;
- b) curano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di loro competenza;

c) individuano, in base alla Legge 7.8.1990 n. 241, i responsabili dei procedimenti amministrativi nel settore di loro competenza, e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, degli adempimenti relativi;

d) provvedono alla periodica verifica dei carichi di lavoro dei dipendenti e della produttività degli uffici, nell'ambito delle loro competenze.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Tra gli atti spettanti ai dirigenti rientrano, in ogni caso la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti, previa adozione, per questi ultimi, di specifica determinazione a contrattare.

#### Art. 48 – Presidenza di gare e stipulazione dei contratti

1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti spettano ai dirigenti posti a capo della struttura di settore in riferimento all'oggetto della gara e del contratto.

2. Il regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze e le ipotesi in cui la presidenza delle gare e la firma dei contratti possono essere delegati.

3. La soluzione dei conflitti di competenza relativi alla presidenza delle gare e alla firma dei contratti spetta al Segretario Generale il quale procede con proprio atto alla nomina del Presidente.

#### Art. 49 – Dirigenti a tempo determinato

1. La copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale apicale e di alta specializzazione, può essere effettuata con motivazione delle specifiche esigenze, secondo quanto stabilito dal Regolamento degli Uffici e dei servizi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La durata di tali contratti non può essere superiore a tre anni, prorogabile per un massimo di altri due anni, secondo quanto

stabilito dall'ordinamento degli Uffici e dei servizi, e non può comunque eccedere il ciclo amministrativo di competenza.

#### Art. 50 – Incarichi di direzione di aree funzionali

1. Ai responsabili delle strutture dirigenziali apicali possono essere conferiti a tempo determinato, per periodi non superiori a tre anni, incarichi aventi per oggetto la direzione di aree funzionali dell'amministrazione comunale.
2. Tali incarichi sono finalizzati al conseguimento di obiettivi ed all'attuazione di programmi tramite il raccordo tra aree di attività integrate a livello intersettoriale.
3. L'eventuale rinnovo è disposto con provvedimento motivato contenente la valutazione analitica dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi.
4. E' ammessa la revoca anticipata dell'incarico, con provvedimento motivato, in presenza di risultati inadeguati rispetto agli obiettivi prefissati.

#### Art. 51 – Incarichi a professionalità esterne

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

### CAPO III

#### SERVIZI

#### Art. 52 – Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni o altre forme associative con Enti locali, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Un atto deliberativo a carattere generale del Consiglio Comunale fissa i criteri, ulteriori e specificativi rispetto a quelli di legge, in base ai quali va individuata la scala dimensionale per la gestione dei servizi comunali nonché i parametri di convenienza economica da utilizzare per la scelta tra le forme gestionali di cui al precedente comma.

5. Il Comune impronta l'organizzazione dei servizi a criteri di efficienza operativa, efficacia qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate ed economicità gestionale.

6. Il Comune adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici atte a verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

7. In ordine a ciascun servizio devono essere predisposte congrue modalità di informazione degli utenti in ordine alle forme e ai tempi in cui il servizio viene erogato.

Art. 53 – Concessione a terzi

1. Il conferimento delle concessioni di servizi avviene di regola, previa comparazione tra soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

2. L'atto di concessione ed il rapporto conseguente devono essere conformati in modo tale da garantire un'elevata qualità del servizio reso anche a fronte dei costi sostenuti dagli utenti.

3. I relativi contratti disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe praticate, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'Ente agli utili dell'Impresa, le modalità di utilizzo e di trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza, le modalità di esercizio della facoltà di riscatto ed ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, principalmente in considerazione dell'interesse pubblico.

#### Art. 54 – Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali dotati di rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco.

5. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale in ordine alla nomina, designazione, revoca dei rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Il Presidente e i Membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per cinque anni (in corrispondenza del mandato del Consiglio comunale) e possono essere rieletti.

7. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere comunale e circoscrizionale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili

alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

8. Il Presidente e i Componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica quando incorrono nella perdita dei requisiti indicati nel comma precedente. La decadenza è disposta dal Sindaco.

9. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco, ai sensi e nel rispetto dei criteri contenuti negli indirizzi di cui al precedente comma 5.

10. Il Direttore dell'azienda è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale. Egli è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità e di esperienza professionale, a seguito di pubblico concorso. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dallo statuto dell'azienda, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.

11. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

12. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

13. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

14. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta di voti la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. La deliberazione deve indicare il servizio o i servizi pubblici per la cui gestione l'azienda viene costituita. L'attribuzione all'azienda di nuovi servizi e lo scorporo dell'azienda di servizi da essa gestiti sono parimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

## Art. 55 – Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali per la gestione congiunta e coordinata di funzioni e di servizi pubblici di loro spettanza, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 Legge 142/90.
2. La convenzione, deliberata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, deve contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso la gestione consensuale, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra le parti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune, per la gestione di servizi in ambito territoriale sovracomunale, idoneo per l'economicità e l'efficacia dei servizi stessi, può istituire consorzi assieme ad altri comuni ed enti locali secondo le norme di legge.

## Art. 56 – Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 54, commi 4°, 5°, 8° e 9° come sopra formulati.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale.  
Egli è nominato dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dall'apposito regolamento comunale tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità e di esperienza professionale, di regola, a seguito di pubblico concorso. La sua durata in carica e il suo stato giuridico ed economico sono definiti dal regolamento comunale, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le

istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate all'istituzione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta di voti, che approva il regolamento di gestione.

#### Art. 57 – Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata ed coordinata di Comuni Province e Regioni di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento può promuovere la conclusione di un accordo di programma – ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90 – per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

#### Art. 58 – Società per azioni

Qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, il Comune può assegnare la gestione di servizi pubblici a società per azioni o società a responsabilità limitata.

#### Art. 59 – Partecipazione a società di capitali, associazioni e fondazioni.

1. Anche fuori dei casi e dei limiti di cui all'articolo precedente, il Comune può partecipare alla costituzione, ovvero acquisire quota o azioni, di società di capitali. Può partecipare, inoltre, ove giustificato alla luce delle proprie finalità istituzionali, ad associazioni o fondazioni.

2. La partecipazione del Comune a società di capitali, associazioni o fondazioni di cui al comma precedente è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio comunale.

## TITOLO VI

### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILITA'

#### CAPO I

#### FINANZA, BILANCIO E CONTABILITA'

##### Art. 60 – Autonomia finanziaria

1. Il Comune gode di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato, che assicura comunque al Comune potestà impositiva autonoma nel settore delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune, nel determinare – per quanto di propria competenza – il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali attraverso imposte, tasse, tariffe, diritti e corrispettivi dei servizi, si ispira a criteri di equità, di giustizia e di effettivo godimento dei servizi stessi.

##### Art. 61 – Bilancio annuale di previsione e bilancio pluriennale

1. Il bilancio di previsione è lo strumento della programmazione economica del Comune, assicura la razionalità complessiva delle scelte che concretano la sua azione politico-amministrativa, costituisce parametro per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di tali scelte.

2. Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è redatto in termini di competenza; il bilancio si basa sull'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità. Ad esso sono allegati la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.

3. La redazione del bilancio e degli allegati deve consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. A ciascun dirigente responsabile di settore è assegnata quota parte delle risorse finanziarie previste, in relazione ai prevedibili impegni di spesa di loro competenza.

5. Il bilancio pluriennale ha la durata di tre anni.

6. Esso è redatto in termini di competenza e viene aggiornato annualmente. La prima annualità coincide con il bilancio di previsione annuale di competenza a cui è allegato.

7. La classificazione funzionale delle spese viene fatta per programmi e per progetti, ove specificati.

8. Il bilancio pluriennale individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.

#### Art. 62 – Entrate e uscite

1. Le entrate del Comune sono costituite da:

- a) imposte improprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale e tariffaria;
- g) risorse per investimenti, derivanti anche dall'accensione di mutui;
- h) altre entrate.

2. La spesa comunale è vincolata al principio di correlazione al perseguimento dell'interesse locale.

## Art. 63 – Rendiconto annuale e relazione illustrativa

1. Il rendiconto, da approvarsi entro il trenta giugno dell'anno successivo, con i risultati della gestione rilevati mediante contabilità economica comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta illustrativa dei dati consuntivi, dalla quale risultino il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, la valutazione dell'efficacia delle azioni svolte, l'analisi dei costi sostenuti e i risultati conseguiti.
3. La corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione viene verificata dal Collegio dei revisori, che redige un'apposita relazione di accompagnamento della proposta di Giunta di approvazione consiliare del rendiconto, in cui esprime proposte per il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## Art. 64 – Beni patrimoniali e demaniali

1. I beni patrimoniali e demaniali devono essere iscritti in appositi e distinti inventari tenuti dal Ragioniere Capo, il cui riepilogo è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
2. L'aggiornamento dell'inventario è assicurato dalla Giunta Comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, che determina anche i tempi di verifica generale dell'inventario stesso.
3. Deve essere garantita da parte degli organi comunali la migliore utilizzazione possibile di tutti i beni del Comune, nell'interesse dell'intera comunità e per la promozione del suo sviluppo.

## Art. 65 – Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune.

2. La convenzione relativa al servizio di tesoreria viene autorizzata con delibera consiliare.

3. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed effettua il pagamento delle spese ordinate nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale e dei relativi fondi di cassa disponibili o anticipabili dallo stesso tesoriere secondo le disposizioni legislative in vigore.

#### Art. 66 – Regolamento di contabilità

Per quanto non stabilito dalle leggi dello Stato e dallo Statuto, l'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal relativo regolamento.

### CAPO II

#### CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

#### Art. 67 – Revisione dei conti

La revisione dei conti accerta la regolarità contabile e finanziaria della gestione e ne verifica l'efficienza, la produttività e l'economicità in relazione agli obiettivi dell'azione politico-amministrativa del Comune.

#### Art. 68 – Il Collegio dei revisori

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di revisori composto da tre membri, scelti in conformità a quanto stabilito dalla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Il Collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di

controllo e di indirizzo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, avvalendosi del diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente, secondo le norme stabilite dal regolamento. In particolare, il Collegio dei revisori provvede:

- a) ad effettuare verifiche trimestrali di cassa, le cui risultanze devono essere tempestivamente comunicate al Sindaco mediante apposito verbale;
- b) alla redazione di una relazione trimestrale amministrativo-contabile circa lo svolgersi delle operazioni di gestione, sia per quanto si riferisce all'andamento degli accertamenti di entrata, sia a quello degli impegni di spesa, nonché al riscontro della loro aderenza, al bilancio di previsione e alle eventuali variazioni ad esso apportate con formali provvedimenti esecutivi;
- c) all'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione da allegarsi alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte ritenuti utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- d) all'esercizio di tutte le funzioni di riscontro e di controllo circa l'aderenza degli atti delle operazioni di gestione posti in essere dal Comune alle norme emanate dallo Stato in tema di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

5. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio Comunale.

6. Il Collegio dei revisori decide a maggioranza dei propri componenti.

7. Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 56, con le stesse modalità e procedure, in quanto compatibili.

### CAPO III

#### ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 69 – Contratti del Comune

1. Il regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente, nonché le singole figure contrattuali, in modo da assicurare la trasparenza e la parità di condizioni dei soggetti interessati sia nei procedimenti aperti, sia in quelli ristretti le procedure negoziate eccezionali.
2. Il regolamento istituisce e disciplina l'elenco delle imprese di fiducia del Comune per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 70 – Pubblicità degli atti

1. Gli atti del Comune, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, sono resi pubblici mediante l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul bollettino ufficiale del Comune, e altre forme di comunicazione sociale.
2. E' istituito il "Servizio relazioni con il pubblico", secondo il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, le disposizioni di legge e le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione. Il servizio promuove e coordina le attività di comunicazione tra il Comune ed i cittadini nelle varie forme giornalistica, televisiva, radiofonica, telematica ecc. avvalendosi degli strumenti di comunicazione sociale, propri od esterni.

#### Art. 71 – Regolamenti

1. I regolamenti comunali – nel rispetto dei principi fissati dalla legge – disciplinano la struttura del Comune e l'esercizio dell'azione amministrativa.

Oltre ai regolamenti previsti specificatamente dalle leggi, il Comune di Imperia si dota dei seguenti regolamenti:

- \* il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;
- \* il regolamento sul procedimento e sull'attività amministrativa del Comune;
- \* il regolamento sulla partecipazione;
- \* il regolamento sulle circoscrizioni;

- \* il regolamento di contabilità;
- \* il regolamento per la disciplina dei contratti;
- \* il regolamento per l'amministrazione del patrimonio comunale;
- \* il regolamento delle consultazioni referendarie;
- \* il regolamento del Difensore civico;
- \* il regolamento per il Collegio dei revisori dei conti.

2. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati dal Consiglio Comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, salvo il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, i cui termini di approvazione sono stabiliti dall'art. 59, 1° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti, continuano ad applicarsi le norme di quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

#### Art. 72 – Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione spetta ad ogni singolo Consigliere e alla Giunta Comunale.

2. Delle iniziative di revisione è data dal Sindaco comunicazione ai Consiglieri almeno trenta giorni prima della seduta nel cui ordine del giorno esse sono iscritte.

3. Le norme di revisione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le proposte di revisione si considerano approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto.

#### Art. 73 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente comitato regionale, entra in vigore dopo che è

stato affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e inviato a cura del Sindaco al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto e delle sue modificazioni presso la cittadinanza.

\*\*\*\*\*